

COMUNE DI MALGESSO (Prov. VARESE)

TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI

IL SINDACO – AUTORITÀ SANITARIA LOCALE

- Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 3 marzo 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2009, n. 268, concernente l'oggetto;
- Visto il Comunicato stampa del detto Ministero in data 3 marzo 2009 concernente: "Mancato rispetto dell'ordinanza: le sanzioni";
- Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- Visto l'art. 13, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- Visto lo statuto comunale;
- Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;
- Sentito il responsabile dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale;

ORDINA

Art. 1 Chiunque viola le disposizioni di cui all'ordinanza del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 marzo 2009 è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al seguente prospetto:

NORMA VIOLATA			SANZIONE		
Articolo	Comma	Lettera	VIOLAZIONE	Minima	Massima
			DELL'OBBLIGO DI:		
1	1		CUSTODIA E BUON GOVERNO del cane (Art. 672 del c.p.)	25,00	258,00
1	3	a	utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.	25,00	50,00
		b	portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.	25,00	40,00
		c	affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.	25,00	100,00
2	4		raccogliere le feci del cane e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse	30,00	60,00
			DEL DIVIETO DI:		
2	1	a	addestramento di cani che ne esalti l'aggressività.	25,00	40,00
		b	qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.	150,00	258,00
		c	sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.	150,00	258,00
		d	interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali - 2) taglio delle orecchie - 3) taglio della coda. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione alle vigenti norme sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo <u>544-ter</u> del codice penale (reclusione da tre mesi a un anno o multa da 3.000,00 a 15.000,00 euro)		
		e	vendita e commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d)	150,00	258,00


Art. 2 In relazione al combinato disposto degli articoli 3, comma 1, e 6, dell'ordinanza ministeriale, i proprietari dei cani inseriti nel registro di cui all'art. 3, comma 3, della stessa ordinanza provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. Chiunque viola questa disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 400,00.

Art. 3 Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni della presente ordinanza e di quella ministeriale, sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 4 Per i casi di recidiva trova sempre applicazione la misura massima della sanzione.

La polizia municipale è incaricata della esecuzione e della vigilanza per il rispetto della presente ordinanza

Dalla residenza comunale, li 28.03.2009



IL SINDACO

.....